

DECRETO DIRETTORIALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DIRETTE DI SERVIZIO CON RIFERIMENTO AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA UNICI

DI CUI ALL'ART. 9 DEL DLGS 50/2019 E DELL'AUTORIZZAZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEI VEICOLI E DELL'AUTORIZZAZIONE DE TIPI DI VEICOLI DI CUI ALL'ART. 21 E ART.24 DEL DLGS 57/2019.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 21 e 24;

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie con particolare riguardo agli articoli 10 e 11;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione del 2 maggio 2018 relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis..... Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

Visto il D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50: Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057) (GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019);

Visto il citato decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50 e, in particolare, l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

Considerato che, sempre nelle more della piena operatività di ANSFISA, ANSF continua a svolgere le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria con la propria organizzazione e nel rispetto degli atti e delle procedure dalla stessa adottati e/o disposti in ragione di:

- D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");
- il D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

Considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

Visto in particolare l'articolo 15, comma 2, lettera a) del richiamato D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50;

Visto il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 57: Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (19G00058) (GU Serie Generale n.147 del 25-06-2019);

Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riguardante la pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;

Visto l'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, riguardante l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36 (regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie);

Visto l'accordo di cooperazione siglato tra l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) in data 7 giugno 2019;

Considerata la necessità di aggiornare gli attuali decreti ANSF per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività per le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli, nonché per aggiungere i casi riguardanti il parere relativo al settore di impiego specifico sulla documentazione per l'impegno preliminare e le autorizzazioni di messa in servizio temporanee per l'effettuazione delle prove in linea e/o autorizzazione prove in linea, per allinearli alle nuove direttive europee;

Considerata la necessità di aggiornare gli attuali decreti ANSF per la determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività per il rilascio di un certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, nonché per aggiungere il caso relativo al parere relativo all'area di esercizio specifica sulla documentazione presentata nell'ambito della pre-valutazione, per allinearlo alle nuove direttive europee;

Considerata la possibilità che i certificati di sicurezza unici, con area di esercizio che comprende solo il territorio nazionale, e le autorizzazioni di immissione sul mercato di veicoli o dei suoi tipi con area d'uso solamente nazionale, incluso anche i pareri nei rispettivi casi di pre-valutazione e impegno preliminare, possono continuare ad essere rilasciate dall'ANSF;

Considerato che per le richieste di certificati di sicurezza e autorizzazioni di immissione sul mercato di veicoli o di tipi di veicoli formulate da parte del richiedente all'ERA, l'ANSF sarà chiamata a svolgere la parte di valutazione di propria competenza, incluso anche per i rispettivi casi di pre-valutazione e impegno preliminare;

Acquisito il parere favorevole del Comitato direttivo dell'Agenzia in data 23/4/2020;

DECRETA

Art.1 Oggetto e campo di applicazione

- 1. Il presente decreto stabilisce l'ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio, dovuti per le istruttorie dei seguenti procedimenti svolti dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF):
 - a. Richiesta di un certificato di sicurezza unico con area di esercizio nel solo territorio nazionale effettuata dal richiedente nei confronti di ANSF come ente certificatore, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 8, del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
 - b. Richiesta di una autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo o di un tipo di veicolo con settore di impiego limitato al solo territorio nazionale effettuata dal richiedente nei confronti di ANSF come ente autorizzatore ai sensi dell'art. 21, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
 - c. Richiesta di attivazione di pre-valutazione e impegno preliminare (pre-engagement), di cui rispettivamente al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione del 9 aprile 2018 ed al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018, effettuata dal richiedente nei confronti di ANSF come ente certificatore ed ente autorizzatore rispettivamente;

- d. Richiesta di una autorizzazione temporanea di un veicolo per l'effettuazione di prove in linea e/o di una autorizzazione alle prove in linea per tutte le tipologie di veicoli destinati a circolare sulla rete ferroviaria nazionale interoperabile.
- 2. Il presente decreto stabilisce i pertinenti costi sostenuti da ANSF per il trattamento della parte riguardante la dimensione nazionale di tutte le richieste formulate all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) come ente certificatore/ente autorizzatore, ai sensi dell'articolo 3.1(b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione.

Art.2

Importi dovuti

- 1. I richiedenti che presentino richieste di certificato di sicurezza unico di cui all'articolo 1.1.a o richieste di pre-valutazione di cui all'art. 1.1.c del presente decreto, sono tenuti al pagamento degli importi di cui alla colonna c) dell'allegato I, in funzione della tipologia di istanza presentata.
- 2. I richiedenti che presentino richieste di autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo o di un tipo di veicolo di cui all'articolo 1.1.b o richieste di impegno preliminare di cui all'art. 1.1.c del presente decreto, sono tenuti al pagamento degli importi di cui alla colonna c) dell'Allegato II, in funzione della tipologia di istanza presentata.
- 3. I costi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto sono indicati nelle colonne d) degli Allegati I e II.
- 4. I richiedenti che presentino richieste di autorizzazione temporanea di cui all'articolo 1.1.d del presente decreto sono tenuti al pagamento degli importi di cui alla colonna c) dell'Allegato III, in funzione della tipologia di istanza presentata. Quando tali richieste sono finalizzate al rilascio di una autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo o di un tipo di veicolo di cui all'articolo 1.1.b, gli importi di cui all'allegato III non sono dovuti in quanto già compresi negli importi previsti in allegato II.
- 5. Gli importi indicati negli allegati al presente decreto sono esenti dall'imposizione dell'IVA.

Art. 3 Modalità di pagamento

- 1. Il pagamento degli importi di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere effettuato dal richiedente prima della presentazione delle istanze. Le attestazioni dell'avvenuto pagamento dovranno essere accluse dal richiedente stesso al fascicolo delle prove documentali allegato alla richiesta (per le richieste inoltrate tramite "OSS" l'attestazione deve essere inserita nella sezione "other" della "library" di OSS).
- 2. Il pagamento è da considerarsi come condizione necessaria, ma non sufficiente, quale assolvimento amministrativo per l'erogazione del provvedimento da parte dell'ANSF in tema di certificazioni, autorizzazioni e pre-valutazione/impegno preliminare di cui al presente decreto.

- La presentazione di qualsiasi richiesta di certificazione, autorizzazione e prevalutazione/impegno preliminare mancante della citata attestazione di avvenuto pagamento, o in caso di incongruità tra la cifra versata e quanto disposto dal presente decreto, sono considerate quali mancanza di completezza del fascicolo.
- 4. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1, comma 1, potrà essere effettuato:
 - a. mediante bonifico bancario per tutte le tariffe ed imposte di bollo, indicando nella causale di versamento il nome del richiedente che ha presentato l'istanza in riferimento all'articolo del presente decreto ed il codice della tipologia di richiesta di cui alla colonna b) degli allegati I, II e III:
 - b. mediante pagamento attraverso la piattaforma PAGO PA secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale www.ansf.gov.it.

Art. 4 Abrogazioni

- 1. Il presente atto annulla e sostituisce il Decreto ANSF n. 01/2010 del 3 febbraio 2010 "Determinazione degli importi dovuti dalle Imprese Ferroviarie per le Certificazioni di sicurezza di cui all'art. 14 del D.Lvo. n. 162/2007".
- 2. Inoltre i seguenti decreti:
 - a. ANSF n. 05/2011 del 31 Marzo 2011 "Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla autorizzazione alla messa in servizio dei rotabili di cui all'art. 6 del D.Lvo. n. 162/2007";
 - b. ANSF n.02/2012 del 11 Luglio 2012 "Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformi ad un tipo autorizzato o riconosciuto".

restano in vigore solo per le attività e le autorizzazioni non previste dal presente decreto.

Art. 5 Entrata in vigore

 Il presente decreto entra in vigore alla data successiva alla sua pubblicazione sul sito <u>www.ansf.gov.it</u> nella sezione "Atti e normative - Infrastruttura Ferroviaria Nazionale - Atti - Decreti - Decreti 2020".

IL DIRETTORE
Ing. Marco D'Onofrio
D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
15.06.2020
09:33:17 UTC





<u>Allegato I – Tariffe certificato di sicurezza unico</u>

Tipo di richiesta (a)	Codice Richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente per richieste ad ANSF come organismo certificatore (c)	Tariffa a carico di ERA per la richiesta di valutazione ad ANSF della parte nazionale (d)
Ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio a seguito di richiesta di un nuovo o di un rinnovo del Certificato di Sicurezza Unico	C\$ 01	€ 35.500,00	€ 14.500,00
Ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio a seguito di richiesta di aggiornamento di un Certificato di Sicurezza Unico	C\$ 02	€ 6.000,00	€ 2.500,00
Ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio a seguito di richiesta di prevalutazione di un Certificato di Sicurezza Unico	C\$ 03	€ 5.500,00	€ 5.500,00

<u>Allegato II - Tariffe</u> <u>autorizzazione di immissione sul mercato di un veicolo e/o del tipo di</u> veicolo

Tipo di veicolo	Tipo di richiesta (a)	Codice richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente per richieste ad ANSF come ente autorizzatore (c)	Tariffa a carico di ERA per la richiesta di valutazione ad ANSF della parte nazionale (d)
Veicoli AV (*)	Prima autorizzazione	AVCA 01	€ 106.000,00	€ 53.000,00
	Rinnovo autorizzazione (senza modifiche di progetto)	AVCA 02	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	Estensione settore di impiego (senza modifiche di progetto)	AVCA 03	€ 26.500,00	€ 16.000,00
	Nuova autorizzazione	AVCA 04	€ 38.500,00	€ 27.000,00
	Nuova autorizzazione + estensione settore di impiego	AVCA 05	€ 43.500,00	€ 30.500,00
	Autorizzazione in conformità al tipo	AVCA 06	€ 1.060,00 per singolo veicolo (**)	N.A.
	Impegno preliminare (Pre- engagement)	AVCA 07	€ 11.500,00	€ 11.500,00

(*) Rientrano in questa tipologia i "treni automotori termici e/o elettrici"¹, con velocità massima di progetto pari o superiore a 190 km/h, sia per trasporto passeggeri che per il monitoraggio e la diagnostica dell'infrastruttura.

(**) In caso di conformità alla variante di un tipo o alla versione di un tipo o di una variante di un tipo, per i soli veicoli già autorizzati in conformità al tipo di riferimento la tariffa da applicare, sempre per singolo veicolo, è pari all'1% della tariffa pagata dal richiedente per l'autorizzazione della variante del tipo o della versione del tipo o della variante del tipo.

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Classificazione del gruppo "materiale rotabile" prevista al paragrafo 2.3.1 dell'allegato del Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e s.m.i.

Tipo di veicolo	Tipo di richiesta (a)	Codice richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente per richieste ad ANSF come ente autorizzatore (c)	Tariffa a carico di ERA per la richiesta di valutazione della parte nazionale (d)
Veicoli convenzionali (*)	Prima autorizzazione	AVCC 01	€ 55.500,00	€ 28.000,00
	Rinnovo autorizzazione (senza modifiche di progetto)	AVCC 02	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	Estensione settore di impiego (senza modifiche di progetto)	AVCC 03	€ 14.000,00	€ 8.500,00
	Nuova autorizzazione	AVCC 04	€ 20.000,00	€ 14.000,00
	Nuova autorizzazione + estensione settore di impiego	AVCC 05	€ 22.500,00	€ 16.000,00
	Autorizzazione in conformità al tipo	AVCC 06	€ 555,00 per singolo veicolo (**)	N.A.
	Impegno preliminare (Pre- engagement)	AVCC 07	€ 6.500,00	€ 6.500,00

- (*) Rientrano in questa tipologia i seguenti gruppi di "materiale rotabile"2:
 - "treni automotori termici e/o elettrici", progettati per velocità inferiori a 190 km/h, sia per trasporto passeggeri che per il monitoraggio e la diagnostica dell'infrastruttura;
 - "unità di trazione termiche e/o elettriche", incluso anche quelle progettate per velocità maggiore o uguale a 190 km/h;
 - "mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie" dotati di cabina di guida (con trazione attiva).
- (**) In caso di conformità alla variante di un tipo o alla versione di un tipo o di una variante di un tipo, per i soli veicoli già autorizzati in conformità al tipo di riferimento la tariffa da applicare, sempre per singolo veicolo, è pari all'1% della tariffa pagata dal richiedente per l'autorizzazione della variante del tipo o della versione del tipo o della variante del tipo.

_

Classificazioni gruppo "materiale rotabile" prevista al paragrafo 2.3.1 dell'allegato del Regolamento (UE) N. 1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e s.m.i.

Tipo di veicolo	Tipo di richiesta (a)	Codice richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente per richieste ad ANSF come ente autorizzatore (c)	Tariffa a carico di ERA per la richiesta di valutazione della parte nazionale (d)
Altri veicoli (*)	Prima autorizzazione	AVAV 01	€ 20.000,00	€ 10.000,00
	Rinnovo autorizzazione (senza modifiche di progetto)	AVAV 02	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Estensione settore di impiego (senza modifiche di progetto)	AVAV 03	€ 5.000,00	€ 3.000,00
	Nuova autorizzazione	AVAV 04	€ 7.500,00	€ 5.500,00
	Nuova autorizzazione + estensione settore di impiego	AVAV 05	€ 9.000,00	€ 6.500,00
	Autorizzazione in conformità al tipo	AVAV 06	€ 200,00 per singolo veicolo (**)	N.A.
	Impegno preliminare (Pre- engagement)	AVAV 07	€ 2.500,00	€ 2.500,00

- Rientrano in questa tipologia i seguenti gruppi di "materiale rotabile"3:
 - "Vetture passeggeri e altre carrozze correlate";
 - "mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie" rimorchiati (privi di trazione);
 - "carri merci"

- "carri per trasporto auto".

(**) In caso di conformità alla variante di un tipo o alla versione di un tipo o di una variante di un tipo, per i soli veicoli già autorizzati in conformità al tipo di riferimento la tariffa da applicare, sempre per singolo veicolo, è pari all'1% della tariffa pagata dal richiedente per l'autorizzazione della variante del tipo o della versione del tipo o della variante del tipo.

Classificazioni gruppi "materiale rotabile" prevista al paragrafo 2.3.1 dell'allegato del Regolamento (UE) N.1302/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea e s.m.i. e dal Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione del 13 marzo 2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione e s.m.i.

<u>Allegato III – Tariffe autorizzazioni temporanee per l'effettuazione di prove in linea</u>

Tipo di richiesta (a)	Codice richiesta (b)	Tariffa a carico del richiedente per richieste ad ANSF come autorità competente per rilascio autorizzazione (c)
Autorizzazione temporanea + autorizzazione prove in linea di un veicolo per il quale la successiva richiesta di autorizzazione sarà gestita da un ente autorizzatore diverso da ANSF	AVAT 01	40% dell'importo previsto per la prima autorizzazione di cui all'allegato II
Autorizzazione prove in linea (APL)	AVAT 02	15% dell'importo previsto per la prima autorizzazione di cui all'allegato II